

COMUNE DI PANTIGLIATE
(Città Metropolitana)

Oggetto: Approvazione atto unilaterale di adozione del contratto decentrato integrativo del personale per l'anno 2016 sostitutivo del mancato accordo ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del D.lgs. 165/2001.

Il Revisore dei Conti del Comune di Pantigliate,

Visti:

- gli articoli 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165/2001 e loro modificazioni e integrazioni;
- la vigente disciplina contrattuale per il comparto Regioni e Autonomie locali e, nella fattispecie, le prioritarie fonti costituite dalle disposizioni di cui agli articoli 15 e 17 del CCNL del 01.04.1999 e all'articolo 31 del CCNL del 22.01.2004 e loro integrazioni;
- il vigente quadro normativo in materia di contenimento del trattamento economico accessorio per il personale della Amministrazioni pubbliche e, nello specifico, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 e s.m. e dell'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché le relative indicazioni interpretative fornite dai competenti soggetti istituzionali;

tenuto conto del ruolo e della responsabilità previsti dalla legge in capo al Revisore riguardo al controllo sulla contrattazione integrativa, come ben precisati dall'Aran al punto "8. *Verifica della compatibilità degli oneri finanziari*", del documento del marzo 2013, concernente "La *procedura della contrattazione decentrata integrativa*" per il Comparto Regioni e Autonomie locali;

valutato che:

- è stata effettuata la verifica in ordine alla corretta costituzione delle risorse decentrate e al legittimo utilizzo delle stesse, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 2 maggio 2014, n. 68, secondo le indicazioni applicative fornite dalla Circolare 8 agosto 2014, sottoscritta congiuntamente dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- è stato correttamente applicato il disposto dell'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la medesima metodologia già utilizzata per l'analoga disciplina riferita al quadriennio 2011-2014;

valutato, altresì, con riguardo alle risorse decentrate a natura variabile, che:

- è stato rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015;
- sono state rispettate le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale, secondo le direttrici interpretative fornite dalla Sezione della Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 25/SEZAUT/2014/QMIG, adottata nell'adunanza del 15 settembre 2014, tenendo conto delle voci di spesa da includere ed escludere, come indicate dai relativi questionari approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- le somme destinate, nell'anno in corso, alla contrattazione integrativa, derivanti dall'applicazione dell'art. 17, comma 5, del CCNL del 01.04.1999 (somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dell'esercizio finanziario precedente), sono state correttamente determinate, secondo le indicazioni fornite dall'Aran, con il parere n. 23668 del 30.10.2012, reso al Dipartimento della Funzione pubblica, i cui contenuti sono ora trasposti e ulteriormente precisati nell'orientamento interpretativo RAL_1830. Analoga verifica è stata effettuata per le risorse derivanti dalle economie relative al lavoro straordinario, tenendo conto di quanto precisato dall'Aran, con i pareri RAL_004 e RAL_1566;
- gli incrementi previsti ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del CCNL del 01.04.1999, sono determinati e destinati nel rispetto delle direttrici interpretative fornite dall'Aran con il parere n. 19932 del 18.6.2015 (ora incluso nell'orientamento applicativo RAL_1831) e del successivo, connesso intervento della stessa Agenzia, con l'orientamento applicativo RAL_1805;

verificato, inoltre, che:

- l'ammontare delle risorse decentrate aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, è compatibile con gli impieghi relativi agli istituti contrattuali che devono essere necessariamente finanziati con tali risorse stabili, secondo quanto stabilito dall'Aran, con l'orientamento interpretativo RAL_1714;
- la destinazione e l'utilizzo delle risorse decentrate previsti dall'ipotesi di Contratto decentrato integrativo, sono rispettose delle vigenti disposizioni contrattuali e legislative, secondo le linee interpretative fornite dall'Aran e dagli altri competenti soggetti istituzionali;

verificato, infine, che gli oneri previsti dall'ipotesi di Contratto decentrato integrativo sono compatibili con vincoli di bilancio dell'Ente,

tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore

CERTIFICA CHE

nulla osta alla approvazione dell'atto unilaterale di adozione del contratto decentrato integrativo del personale per l'anno 2016 sostitutivo del mancato accordo ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del D.Lgs. 165/2001.

Porlezza 27 dicembre 2016

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Massimo Ostoni

